

Assemblee societarie, misure emergenziali e prospettive

Nella auspicata prospettiva del superamento del contesto emergenziale, con la cessazione delle misure speciali consentite per le assemblee societarie (allo stato, salvo proroghe, prevista per il 31 luglio 2022), si pone il tema di possibili od opportuni interventi sullo statuto sociale, in punto di funzionamento delle riunioni societarie (*i.e.* l'assemblea dei soci ma anche le adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo). Ciò per consolidare, da un lato, l'esperienza acquisita nel periodo d'emergenza, con le assemblee tenutesi, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza la compresenza del presidente e del segretario e con l'intervento del rappresentante designato; da altro lato, gli orientamenti interpretativi emersi nella prassi (il riferimento, è, in particolare, alle massime notarili e, da ultimo, alla Massima n. 200, del 23 novembre 2021, del Consiglio Notarile di Milano, relativa alla legittimità delle clausole che *“attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione”*).

I margini degli interventi riguardano, principalmente, la rimozione di clausole di portata confliggente con le soluzioni transitorie già introdotte dal legislatore d'emergenza e la disciplina dell'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Varie, in tal senso, sono le possibili previsioni da valutare, con differenti implicazioni in termini di diritti dei soci, anche di minoranza, da vagliare quindi secondo le specifiche caratteristiche ed istanze delle società, in particolare del loro assetto proprietario, qualora concentrato o diffuso.

Febbraio 2022